



Ministero della Cultura
DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DELLA CULTURA

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

E

IL MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE

PREMESSO CHE

- ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”*, il Ministero della cultura esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, la programmazione, il coordinamento, l’attuazione e il monitoraggio delle iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e il coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti. Il Dipartimento assicura, altresì, il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile e immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, coordinando tutte le iniziative avvalendosi delle strutture periferiche del Ministero, anche secondo i modelli organizzativi appositamente previsti per le fasi emergenziali;
- ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera g-bis) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante *“Codice della protezione civile”*, le articolazioni centrali e periferiche del Ministero della cultura, appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità, rientrano tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
- che, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante *“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229”*, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è una struttura



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per mezzo della quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, ivi compresi gli incendi boschivi, su tutto il territorio nazionale;

- che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il Ministero dell'interno esercita, attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'esclusiva competenza della prevenzione incendi, funzione di preminente interesse pubblico volta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente;

- che ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico e idonee risorse strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali;

- che ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "*Codice della protezione civile*", il Corpo nazionale effettua gli interventi di soccorso tecnico finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti;

- che ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini della ricognizione dei danni subiti dai beni culturali e paesaggistici in caso di emergenza di protezione civile per l'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli;

- che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi, anche nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- che la Direttiva del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 aprile 2015, in corso di revisione per essere adeguata all'attuale assetto organizzativo del Ministero della cultura, prevede, tra l'altro, la partecipazione attiva dei Vigili del Fuoco alla messa in sicurezza di edifici storico artistici danneggiati e alla salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali;



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

- che il Ministero della cultura e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno operato in sinergia per la messa in sicurezza dei beni culturali in diverse emergenze derivanti da calamità naturali ed antropiche;
- che la particolare vulnerabilità e le esigenze di tutela del patrimonio culturale richiedono l'elaborazione di strumenti specifici di prevenzione e di gestione del rischio residuo;
- che il Ministero della cultura e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno cooperato ai fini della prevenzione incendi, elaborando specifiche norme per il patrimonio culturale nell'ambito di gruppi di lavoro appositamente istituiti;
- che si ravvisa l'esigenza di proseguire la collaborazione già avviata con il protocollo di intesa fra il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e il Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale, del 07/03/2012 e proseguita con il successivo protocollo di intesa sottoscritto dai predetti Dicasteri in data 15 luglio 2021;
- che la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. consente alle pubbliche Amministrazioni di definire accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra indicate convengono

Articolo 1

Il Ministero della cultura - *Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale* e il Ministero dell'interno - *Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile* intendono instaurare un rapporto continuativo di cooperazione al fine di definire modelli di sviluppo di analisi del rischio incendio, di pianificazione integrata di emergenze e di intervento, che, nel rispetto delle esigenze di tutela e conservazione del patrimonio culturale, consentano di garantirne un adeguato livello di sicurezza.

Articolo 2

Per le finalità di cui all'art. 1 è costituito un Tavolo tecnico interistituzionale per lo sviluppo e l'approfondimento delle attività di interesse comune del Ministero della cultura e del Ministero dell'interno, i cui membri, in numero almeno di 6 per ciascuna Parte – e comunque sempre in modo paritetico - sono designati dalle Amministrazioni entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa.



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

Le attività del Tavolo tecnico si svolgono sotto il coordinamento del dirigente del “*Servizio II – Coordinamento tecnico, emergenze e ricostruzioni*” del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale e del dirigente dell’“*Ufficio di coordinamento e gestione dell'emergenze*” del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che in raccordo tra loro assicurano, per quanto necessario, la condivisione interna alle proprie Amministrazioni circa gli indirizzi forniti dal Tavolo tecnico, rimanendo ferme, nella trattazione dei vari argomenti, le specifiche competenze degli uffici e delle strutture interne alle medesime Amministrazioni.

Articolo 3

Le attività del Tavolo tecnico sono suddivise in tre ambiti prevalenti:

Ambito prevenzione

- Analisi del rischio incendio nei luoghi della cultura statali ed elaborazione delle strategie di mitigazione anche mediante sperimentazioni e/o progetti pilota puntuali.
- Studio sull'applicazione delle procedure di prevenzione incendi nei luoghi della cultura statali.

Ambito emergenza

- Definizione di linee guida operative da attuare nei diversi scenari emergenziali che interessano i beni culturali.
- Definizione di indirizzi operativi per la movimentazione dei beni culturali mobili in situazioni di emergenza e per la messa in sicurezza in situ di beni culturali.

Ambito trasversale

- Definizione di percorsi formativi congiunti e specifici con relative esercitazioni per il personale di entrambe le Amministrazioni, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di piano di limitazione danni.
- Esame o proposte di normative, atti di indirizzo, linee guida, circolari per gli aspetti di reciproca competenza, eventualmente anche in collaborazione con altri enti coinvolti nelle attività di prevenzione e di gestione dell'emergenza.
- Ricognizione e analisi delle banche dati esistenti di interesse comune ai fini della reciproca condivisione.
- Costruzione e sviluppo dei modelli di acquisizione ed elaborazione dei dati per la definizione di scenari di rischio.

Per lo svolgimento delle attività sopradette il Tavolo tecnico potrà proporre anche la costituzione di gruppi di lavoro composti da rappresentanti di entrambe le Amministrazioni e da esperti qualificati anche esterni alle Amministrazioni.



Ministero della Cultura
DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

Articolo 4

Le Parti, nell'ambito del presente Protocollo di Intesa, adottano di norma un approccio basato sulla valorizzazione delle informazioni derivanti dai dati e fondato sulla loro condivisione interoperabile, strutturata e sicura, quale presupposto per:

- rafforzare la pianificazione preventiva;
- supportare l'analisi del rischio;
- migliorare la gestione integrata delle emergenze relative al patrimonio culturale;
- garantire la disponibilità di dati georiferiti a supporto dei processi di assessment e del coordinamento operativo.

A tal fine, le Parti assicurano:

- l'adozione di standard informativi condivisi;
- la qualità, l'aggiornamento e la tracciabilità delle informazioni;
- l'interoperabilità tra le rispettive piattaforme e sistemi informativi, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 5

Il Tavolo tecnico si riunisce presso le sedi centrali di entrambe le Amministrazioni.

Il modello di intervento integrato potrà essere applicato inizialmente a livello territoriale per essere poi esteso a livello nazionale.

Le Parti si impegnano a promuovere la collaborazione tra le rispettive strutture territoriali anche attraverso appositi incontri e l'individuazione dei referenti locali, nonché iniziative utili a garantire lo scambio informativo e procedurale per favorire il raccordo e l'omogeneizzazione negli ambiti previsti dal presente Protocollo.

Articolo 6



Ministero della Cultura
DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

Dalla sottoscrizione del presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio delle Amministrazioni contraenti, né obblighi di natura finanziaria o corrispettivi a qualsiasi titolo per le attività descritte.

Articolo 7

Il presente protocollo è attivato con decorrenza immediata e avrà scadenza il 31 dicembre 2031, salvo eventuali proroghe concordate tra le Amministrazioni interessate. Il protocollo potrà essere rinnovato con accordo esplicito tra le Parti.

Data dell'ultima delle firme digitali.

MINISTERO DELLA CULTURA
DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE

CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dott. Luigi La Rocca

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

CAPO DEL DIPARTIMENTO
Prefetto Attilio Visconti